



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/02/2017

SENTENZA
N. 405

- Presidente - REGISTRO GENERALE
N. 40000/2016

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATILDE CAMMINO

Dott. ANDREA PELLEGRINO

Dott. SERGIO BELTRANI

Dott. FABIO DI PISA

Dott. GIOVANNI ARIOLLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GG N. ILX 1971

avverso la sentenza n. 1830/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
27/01/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Perde l'ori*
che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio delle*
sentenze impugnate;

Udito, per la parte civile, l'Avv

in levate le irregolarità negli atti di rito;

Udit i difensor Avv.

gl

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città (sez. Nardò) in data 27.6.2012, ha qualificato il fatto-reato ascritto a **GG**, in atti generalizzato, ex artt. 110 e 635 c.p., riducendo per l'effetto la pena già ritenuta di giustizia dal primo giudice.

Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 635 c.p., nelle more depenalizzato.

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il collegio rileva che il fatto contestato, a seguito della novella dell'art. 635 c.p. (D. Lgs. n. 7 del 2016), non è più previsto dalla legge come reato.


1. La Corte d'appello ha ritenuto, in fatto, accertato <<il solo danneggiamento della porta di ingresso>>.

1.1. Il collegio è consapevole dell'esistenza *in subiecta materia* di orientamenti contrastanti:

- nel senso dell'esclusione dell'esposizione alla pubblica fede della porta d'ingresso di un esercizio commerciale, Sez. V, n. 46187 del 13.10.2004, Rv. 231168 e Sez. II, n. 44331 del 12.11.2010, Rv. 249181; della porta d'ingresso di un'abitazione, Sez. II, n. 44953 dell'11.10.2016, Rv. 268318; della vetrina di un bar, ma alla presenza del titolare, Sez. II, n. 37889 del 22.9.2010, Rv. 248875;

- nel senso dell'esposizione alla pubblica fede della serranda, della vetrina e della mostra di un locale, Sez. I, n. 8088 del 23.5.1986, Rv. 173534; della vetrina di un locale pubblico affacciata sul marciapiede, Sez. II, n. 23282 del 17.3.2015, Rv. 263626).

1.2. Ritiene il collegio di condividere il primo orientamento, senz'altro dominante, e ri-espresso più di recente, e cioè che non possa ritenersi che la



porta d'ingresso di un locale sia, per sua vocazione, esposta alla pubblica fede (ritenendo il contrario, il fatto conserverebbe la sua rilevanza penale).

1.2.1. Deve, in proposito, premettersi che il reato di danneggiamento aggravato per essere la cosa danneggiata esposta alla pubblica fede può avere ad oggetto sia le cose mobili che quelle immobili, poiché l'ambito di applicazione dell'aggravante ha riguardo alla qualità, alla destinazione e alla condizione delle cose indicate nell'art. 625 n. 7 cod. pen. e non anche alla natura mobile o immobile del bene danneggiato (Sez. 2, n. 23550 del 12/05/2009).

1.2.2. Ciò premesso, deve convenirsi con la dottrina che l'esposizione di una *res* alla pubblica fede comporta che essa si trovi "fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto", per necessità, consuetudine o destinazione naturale: la *ratio* della previsione risiede, quindi, come precisato acutamente da altra dottrina, nella "minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione delle cose".

Ne consegue che la predetta condizione non può mai ricorrere in riferimento alla porta d'accesso ad un locale all'interno del quale sia presente il titolare, in relazione alla quale, quindi, l'aggravamento di pena comportato dalla circostanza *de qua* (o la rilevanza penale dei fatti di danneggiamento, al contrario assente in difetto della sua configurabilità) sarebbero privi di giustificazione.

2. In virtù di tali considerazioni, il fatto accertato, non avente ad oggetto una *res* esposta alla pubblica fede, non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, udienza pubblica 17 febbraio 2017

Il Consigliere estensore

Sergio Beltrani



Il Presidente

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 29 MAG. 2017



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

